

SISMA BONUS

20 Novembre 2025 - N. 40

IN QUESTO
NUMERO

- ✓ Marche e Umbria Inserimento fra le zone ZES Unica
- ✓ Inps: istruzioni operative per il recupero dello sgravio spettante in caso di contratti di solidarietà, anno 2024
- ✓ Inps: Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni – ulteriori chiarimenti

Informatore
settimanale
per gli Associati

Coordinatore

Morena Massaini

Collaboratori

*Gabriele Badi, Alice Contini,
Alessandro Cornaggia,
Valentina Della Torre,
Isabella Di Molfetta, Giuseppe Mastalli,
Clarissa Muratori, Nabila Spampinato,
Maira Tacconi.*

Invio e Distribuzione

*Anna Cutuli, Giuliana Giglio,
Maria Grazia Silvestri
(Segreteria ANCL UP Milano)*

Progetto grafico

Giuliana Giglio

La gestione del rapporto di lavoro nel settore dell'autotrasporto 27 novembre 2025



Ordine Consulenti del lavoro di Milano Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e la certificazione contratti di lavoro e conciliazione

Ricordiamo ai nostri iscritti che e' di nuovo pienamente operativa e funzionante la Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e per la certificazione dei contratti di lavoro. La commissione ha le identiche funzioni e la medesima legittimazione della Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Utilizziamo i nostri servizi facendoli diventare una opportunita' per i nostri clienti.

La certificazione in materia di qualificazione dei rapporti serve ad attestare la conformita' del tipo contrattuale individuato dalle parti con i requisiti di legge. Gli effetti di tale certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Come detto la Commissione esperisce inoltre i tentativi di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. delle vertenze individuali di lavoro.

Le prenotazioni degli appuntamenti puo' essere effettuata direttamente on line accedendo al sito dell'Ordine.

La commissione si riunisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì e fornisce anche consulenza e assistenza alle parti che attivano la richiesta.

Per ulteriori informazioni [cliccare qui](#)



GAZZETTA UFFICIALE

Marche e Umbria – Inserimento fra le zone ZES Unica	4
---	---

LAVORO

Temporanea indisponibilità portali CO, UNIPI e UNIMARE per manutenzione	4
---	---

INPS

Inps: istruzioni operative per il recupero dello sgravio spettante in caso di contratti di solidarietà, anno 2024	4
Inps: Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni – ulteriori chiarimenti	4
Inps: Gestione separata per nuovi lavoratori	5
Inps: Prov. Aut. Bolzano - erogazione di un sussidio economico annuale agli over 65	5
Inps: Convenzione con la Regione Sicilia- Attivazione dei tirocini formativi extracurriculari	5
Inps: avvio rilevazione di Customer Experience 2025	5

FISCO

Attribuzione del codice fiscale per enti e associazioni: novità nel modello AA5/6	6
Sismabonus: ammesso anche se la CILA è presentata dal coniuge che non usufruisce della detrazione	6
Chiarimenti sul divieto di compensazione tra soggetti diversi	6
Avvisi phishing	7
Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate	7
Aggiornamenti dall'Agenzia	7

SENTENZE

Dimissioni di fatto: per l'assenza ingiustificata prevale la durata prevista dal CCNL	7
---	---

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Piemonte: Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti	8
--	---

NOTIZIE DAL MONDO DEL LAVORO

Istat: aggiornamento coefficiente di rivalutazione Tfr per ottobre 2025	8
---	---

APPUNTAMENTI E SCADENZE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi	9
Scadenario di ottobre	13
Scadenario di novembre	13

FORMAZIONE

Novembre 2025	14
Dicembre 2025	15

Marche e Umbria – Inserimento fra le zone ZES Unica

Pubblicata in G.U. la legge per il rilancio dell'economia nelle zone Marche e Umbria. A tal proposito si evidenzia che all'art. 1 viene disposto l'inserimento delle due regioni fra le zone ZES Unica con la conseguente possibilità di accedere alle relative norme su agevolazioni amministrative ed economiche previste dall'ordinamento.

Fonte: [Legge 18 novembre 2025, n. 171 pubbl. in G.U. 19 novembre 2025, n. 269](#)

LAVORO

Temporanea indisponibilità portali CO, UNIPI e UNIMARE per manutenzione

Dal sito del Min. Lavoro si apprende che i portali CO, UNIPI e UNIMARE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non saranno disponibili dalle ore 14 del 21 novembre 2025, fino alle ore 18 del 22 novembre 2025, a causa di attività di manutenzione programmata.

In caso di necessità si ricorda che è attivo il portale UNIURG.

Fonte: [Notizie Min. Lavoro, 19 novembre 2025](#)

INPS

Inps: istruzioni operative per il recupero dello sgravio spettante in caso di contratti di solidarietà, anno 2024

Sono destinatarie della misura in parola le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà o ne abbiano avuto uno nel corso del secondo semestre dell'anno precedente. L'INPS ricorda che lo sgravio *“è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.”*

La misura della riduzione è pari al 35 per cento della contribuzione dovuta dal datore, al netto di tutti i contributi esclusi per legge, così come indicati nella circolare stessa.

Ammesse alla riduzione contributiva solo le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025, e inserite nell'Allegato 1 riportato in calce alla presente.

L'importo massimo congruagliabile non può superare quanto indicato dai decreti di autorizzazione. Le imprese non citate saranno autorizzate al congruaglio con successive comunicazioni.

Come noto, la riduzione contributiva legata ai CdS è incompatibile con altri sgravi, tranne “Decontribuzione sud” e “Decontribuzione sud PMI”. In questo caso le imprese fruiranno dello sgravio per CdS sulla parte residua della contribuzione a loro carico.

La procedura per attivare la misura in oggetto è ad iniziativa del datore di lavoro, cui la sede INPS competente attribuirà il codice autorizzativo “1W” *“Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”*.

Le imprese che operano con il sistema Uniemens avranno cura di valorizzare in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “L972”, con significato di *“Arretrato congruaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024”* e nell'elemento <SommeACredito> il relativo importo. Le operazioni di congruaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Fonte: [Circ. Inps 14 novembre 2025, n. 143; Allegato 1](#)

Inps: Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni – ulteriori chiarimenti

Si segnala la pubblicazione da parte dell'Inps della circolare operativa relativa all'accesso all'assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti fissati dal decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.

Fonte: [*Circ. Inps 19 novembre 2025, n. 144*](#)

Inps: Gestione separata per nuovi lavoratori

L'Inps illustra le disposizioni in merito alle nuove categorie di lavoratori per i quali è previsto l'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata, fornendo le istruzioni per i relativi adempimenti.

A partire dal 1° gennaio 2025 sono, infatti, tenuti all'iscrizione alla gestione separata anche i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale e di un curriculum idoneo per l'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente a titolo di dottore di ricerca.

Ai fini degli adempimenti contributivi si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

L'ente comunica anche l'istituzione del nuovo codice R5, da inserire nel Tipo rapporto della denuncia Uniemens per individuare la tipologia di contribuenti.

I versamenti e gli adempimenti previsti possono essere effettuati con le consuete scadenze entro il mese di febbraio 2026.

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si estende, poi, anche agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Per tale categoria il contributo, pari al 27,03% nel caso di lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria e al 24% per pensionati o titolari di altra forma di previdenza, è dovuto sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000€ annui. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo

Fonte: [*Circ Inps 12 novembre 2025, n.142*](#)

Inps: Prov. Aut. Bolzano - erogazione di un sussidio economico annuale agli over 65

Con Convenzione (delibera CdA n. 139/2025) viene disciplinata la collaborazione INPS-Provincia autonoma di Bolzano per l'erogazione di un sussidio economico annuale agli over 65, come previsto dalla legislazione provinciale. La convenzione ha validità: 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2027.

La circolare Inps si sofferma ora sui requisiti dei beneficiari, sulle modalità di accesso (e di pagamento) al sussidio e alle relative modalità di calcolo.

Fonte: [*Msg. Inps 17 novembre 2025, n. 3454*](#)

Inps: Convenzione con la Regione Sicilia- Attivazione dei tirocini formativi extracurricolari

La Regione Siciliana ha adottato il Piano Attuativo Regionale (PAR) Sicilia del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in attuazione del PNRR, Riforma 1.1. Con delibera CdA INPS è stata approvata la convenzione per l'erogazione, da parte dell'INPS, delle indennità di tirocinio formativo extracurricolare previste dal "Percorso 4" del PAR GOL. Validità: 10 settembre 2025 - 31 dicembre 2026 (rinnovabile fino al 31/12/2028). Ora, l'Inps pubblica le istruzioni operative per la messa a terra della Convenzione declinandone i contenuti e specificando ruoli e compiti sia dell'Istituto che della Regione. Si annota che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

Fonte : [*Msg. Inps 17 novembre 2025, n. 3452*](#)

Inps: avvio rilevazione di Customer Experience 2025

L'Inps informa gli utenti dell'avvio della consueta rilevazione di Customer Experience con l'obiettivo di migliorare i servizi finali e costruire un rapporto più qualificato con i cittadini. Gli utenti rientranti nel campione dell'indagine riceveranno per email un questionario con il quale potranno esprimere

un loro giudizio sui servizi ricevuti dall'Istituto. I risultati elaborati, che saranno resi noti con successiva comunicazione, permetteranno di evidenziare - sia a livello nazionale che territoriale - i punti di forza e le aree di criticità.

Fonte: [Msg. Inps 14 novembre 2025, n. 3439](#)

FISCO

Attribuzione del codice fiscale per enti e associazioni: novità nel modello AA5/6

Il provvedimento del 17 novembre 2025, emanato dall'Agenzia delle Entrate, introduce significative novità riguardanti la presentazione del modello AA5/6, strumento fondamentale per enti e associazioni non soggetti all'obbligo di dichiarazione di inizio attività IVA. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento del controllo e della trasparenza nella gestione delle variazioni anagrafiche, con particolare attenzione alle comunicazioni relative a fusioni, trasformazioni, estinzioni e cambi di rappresentante legale. L'obiettivo principale è duplice: garantire l'accuratezza e la verificabilità dei dati trasmessi e rendere più accessibili le normative e le procedure ai contribuenti, in linea con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Il modello AA5/6, introdotto nel 2009, ha subito un aggiornamento sostanziale con il nuovo provvedimento che entrerà in vigore il 18 novembre 2025. Le nuove [istruzioni](#) forniscono indicazioni più dettagliate sulle modalità di presentazione del modello, specificando che, in caso di cambiamento del rappresentante legale, la richiesta deve essere presentata presso l'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale dell'ente. In alternativa, è possibile inviare la documentazione tramite raccomandata, PEC o attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. È fondamentale allegare alla domanda i documenti che attestano le informazioni anagrafiche dell'ente e del nuovo rappresentante legale, accompagnati da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che confermi la qualifica del sottoscrittore. In aggiunta, il provvedimento odierno prevede la predisposizione di un testo

coordinato che raccoglie le disposizioni normative originarie del 2009, facilitando così la consultazione delle norme da parte dei contribuenti.

Fonte: [Prov. Ag. Entrate, 17 novembre 2025, Prot. n. 491453](#)

Sismabonus: ammesso anche se la CILA è presentata dal coniuge che non usufruisce della detrazione

Con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Sismabonus al 110% per i coniugi conviventi di usufruttuari e comproprietari di immobili danneggiati da eventi sismici. In particolare, si evidenzia che il coniuge convivente può accedere a tale agevolazione anche se la Comunicazione di Inizio Lavori (Cilas) è intestata alla moglie comproprietaria dell'immobile, a condizione che siano soddisfatti i requisiti normativi previsti. Viene infatti richiamata la Circolare n. 17/2023 che stabilisce che la detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Questo chiarimento si applica anche al Superbonus, confermando quindi che il richiedente può beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dall'intestazione della Cilas.

Fonte: [Ris. Ag. Entrate, 13 novembre 2025, n.66/E](#)

Chiarimenti sul divieto di compensazione tra soggetti diversi

La recente Risposta n. 291 del 12 novembre 2025 dell'Agenzia delle entrate ha riaffermato un principio fondamentale riguardante la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, evidenziando che tale pratica è vietata dalla normativa vigente. Questo chiarimento si inserisce in un contesto normativo complesso, dove la gestione dei flussi fiscali tra imprese, anche all'interno di una Rete d'imprese, deve rispettare rigorosi requisiti legali per evitare configurazioni di accollo fiscale non consentite. Il caso specifico analizzato dall'Agenzia riguarda una società promotrice che intendeva istituire una "Rete integrata per la gestione tributaria e la compensazione fiscale". L'obiettivo dichiarato era quello di facilitare una gestione condivisa dei crediti d'imposta tra le imprese aderenti,

utilizzando il modello F24 e il codice tributo “50 – coobbligazione” per realizzare una compensazione multilaterale. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che la compensazione è ammessa solo se il pagamento avviene senza compensazione, cioè attraverso un versamento diretto da parte dell’accollante. La società richiedente ha sostenuto che la pratica proposta non configurerebbe un accollo tributario, ma piuttosto un uso legittimo dei propri crediti in compensazione orizzontale. Tuttavia, l’Agenzia ha ribadito il proprio parere contrario, richiamando specifiche disposizioni legislative, tra cui l’articolo 8, comma 2, della legge n. 212/2000 e gli articoli 17 del D.lgs. n. 241/1997 e 1 del Dl n. 124/2019. Queste norme stabiliscono chiaramente che l’accollo del debito d’imposta altrui è consentito solo se il pagamento avviene senza compensazione, escludendo quindi qualsiasi possibilità di estinguere il debito di un soggetto utilizzando crediti di un altro. Inoltre, la Corte di cassazione ha confermato questo principio con l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, sottolineando che l’identità soggettiva tra debitore e titolare del credito è una condizione imprescindibile per la compensazione. In assenza di tale identità, la compensazione è vietata, anche se i soggetti coinvolti operano all’interno di una rete d’impresa con finalità fiscali. L’Agenzia ha anche richiamato precedenti risoluzioni e risposte, come la n. 140/2017 e la n. 246/2025, per evidenziare che la compensazione tra soggetti diversi, anche se formalizzata tramite contratti di rete o appalto, configura un accollo fiscale non conforme alla normativa.

Fonte: [Risposta Ag. Entrate, 12 novembre 2025, n.291](#)

Avvisi phishing

Si segnalano i seguenti nuovi avvisi di phishing pubblicati dall’Agenzia delle Entrate:

18/11/25 [Rilevato phishing a falsa firma del Direttore Generale dell’Agenzia \(avviso\)](#)

14/11/25 [False comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute \(avviso\)](#)

13/11/25 [Nuove false comunicazioni riguardanti tassazione redditi esteri \(avviso\)](#)

Pubblicazione di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate

12/11/25 [Interpello: Trattamento fiscale applicabile all’importo percepito nel 2024 dall’erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius \(risposta n. 290\)](#)

13/11/25 [Mappe catastali, ora i cittadini possono consultarle online. Al via il nuovo servizio gratuito sul sito dell’Agenzia \(comunicato stampa\)](#)

19/11/25 [Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica” \(provvedimento\)](#)

Aggiornamenti dall’Agenzia

14/11/25 [Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento](#)

18/11/25 [Comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES Unica 2025: software di compilazione \(versione 1.0.0\)](#)

SENTENZE

Dimissioni di fatto: per l’assenza ingiustificata prevale la durata prevista dal CCNL

Il Tribunale di Milano ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” il termine previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare prevale sui 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.

Nella fattispecie, la dipendente impugnava giurisdizionalmente la cessazione del rapporto di lavoro

intervenuta in data 20.01. 2025, qualificata dalla datrice di lavoro come “dimissioni volontarie di fatto”.

A fondamento della predetta domanda, la lavoratrice sosteneva l’inapplicabilità della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti (art. 26, comma 7 bis, D.lgs. n. 151/2015) per il mancato superamento del termine legale di 15 giorni di assenza. Al riguardo la società evidenzia invece come il termine di riferimento per l’assenza ingiustificata non fosse quello legale di 15 giorni, bensì quello di 3 giorni previsto dal CCNL nel codice disciplinare Ccnl cooperative sociali.

Per il Tribunale di Milano il termine di riferimento delle assenze integranti la fattispecie è quello previsto dal CCNL, mentre il termine legale di quindici giorni opera solo in mancanza di previsione contrattuale e pertanto rigetta il ricorso della dipendente.

Fonte: [Tribunale di Milano, 29 ottobre 2025, n. 4953](#)

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Piemonte: Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti

Dal 19 novembre 2025 al 31 agosto 2027 si possono presentare le domande per accedere alla misura, pensata per i liberi professionisti e PMI, pensata per favorire l’accesso al credito, relativamente ad operazioni finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, mediante uno strumento finanziario combinato, volto ad incentivare il rilascio di garanzie da parte dei Confidi e a ridurre gli oneri finanziari correlati alla garanzia e al rimborso del finanziamento.

Le operazioni finanziarie devono essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l’unità locale del destinatario finale. Le operazioni finanziarie per le quali è possibile richiedere l’ammissione alla garanzia del *Fondo Rischi* sono finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante di importo non superiore a euro 250.000, riferite ad

investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l’unità locale dell’impresa beneficiaria.

E’ inoltre ammissibile la spesa sostenuta dall’impresa per l’ottenimento della stessa e per il pagamento degli interessi sul finanziamento garantito, a fronte della quale verrà erogato un *voucher* pari al 5% del valore del finanziamento stesso, con un limite massimo di euro 10.000.

Le domande di agevolazione possono essere presentate dalle imprese destinatarie per il tramite dei Confidi assegnatari delle risorse gestite dal Soggetto Gestore dello strumento finanziario (Finpiemonte S.p.A.), tramite accesso alla procedura informatizzata sulla piattaforma FINDOM, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>

Fonte: [Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti](#)

NOTIZIE DAL MONDO DEL LAVORO

Istat: aggiornamento coefficiente di rivalutazione Tfr per ottobre 2025

L’Istat comunica che le quote di Tfr, accantonate al 31.12.24, sono da rivalutare dello 1,998752%. (comunicato Istat novembre 2025).

Fonte: www.istat.it

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Lunedì 17 novembre

Inail, versamento 4° rata premio anticipato e saldo

Giovedì 20 novembre

Enasarco - Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 3° trimestre 2025

Domenica 7 dicembre

Precompilazione domande flussi extra UE

Rinnovi

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio e Manageritalia hanno siglato in data 5.11.2025 [l'ipotesi di accordo](#) per il rinnovo del CCNL dei dirigenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi. L'intesa copre il triennio 2026-2028 e prevede, in sintesi, quanto segue: a) aumenti retributivi - previsti incrementi salariali progressivi come a seguire: 320 euro mensili dal 2026, 260 euro dal 2027 e 220 euro dal 2028. I minimi contrattuali raggiungeranno i 5.140 euro mensili dal 1° gennaio 2028. A questi si aggiunge un credito welfare di 1.500 euro annui per ciascun dirigente, destinabile al Fondo Mario Negri; b) previdenza e sostegno alle imprese - incremento delle aliquote contributive al Fondo Mario Negri e all'Associazione Antonio Pastore, con adeguamento delle coperture assicurative. Previste agevolazioni contributive per favorire l'inserimento di dirigenti nelle PMI e per i contratti a termine nell'ambito dell'invecchiamento attivo; c) nuove tutele e inclusione - conferma del programma "Un Fiocco in Azienda" a sostegno della genitorialità, nuove garanzie per i dirigenti affetti da gravi patologie oncologiche o degenerative, e l'istituzione di un Osservatorio nazionale su diversità, equità, inclusione e trasparenza retributiva.

Il contratto entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Colf&badanti - rinnovo del CCNL: in data 29 ottobre c.a. e' stata diffusa la notizia della firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico da parte di [Filcams](#) Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf e dalle associazioni datoriali Fidaldo e Domina.

Da quanto si apprende emerge che il nuovo contratto entra in vigore a partire dall'1 novembre 2025; si prevede un significativo incremento dei minimi salariali, pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS, cifra che si somma agli ulteriori 135,75 euro (recupero del costo della vita - indice Istat - avvenuto, secondo le previsioni del Ccnl, nel periodo 2021-2025). La rivalutazione annuale dei minimi retributivi passerà dall'80 al 90%. Novità anche per quanto riguarda le misure a sostegno della genitorialità ed e' previsto il diritto di

fruire di permessi per l'assistenza ai familiari con gravi disabilità.

Edilizia -sono stati firmati i nuovi accordi per il settore dell'edilizia: in un accordo le Parti hanno approvato il documento tecnico per la DUE, Denuncia Unica Edile, a cui tutte le Casse Edili ed Edilcasce dovranno attenersi all'atto dell'entrata in vigore della nuova trasferta nazionale; sono state, inoltre, definite condizioni specifiche per indicare un "cantiere generico" nella denuncia e si prevede la Costituzione dell'anagrafica impiegati, di competenza CNCE. In un secondo accordo, invece, i temi principali che sono stati affrontati hanno riguardato il welfare e la contribuzione di settore. Si annota, infine, la riduzione del 15% delle aliquote regionali del contributo Ape, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, è stata stabilita la sospensione del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro destinato al Fondo Incentivo Occupazione, mantenendo inalterate le relative prestazioni ([Accordi 8 ottobre 2025](#)).

Ccnl Cooperative Metalmeccaniche e impiantistiche- firmato l'accordo dalle parti sociali il 21 luglio 2025 (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro). Il contratto è valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028. Previsto quanto segue: aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull'IPCA, l'implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l'aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali (cfr. [Comunicato Stampa Congiunto 22 luglio 2025](#)).

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi - Unionmeccanica Confapi e Fim, Fiom, Uil hanno proceduto in data 24 luglio 2025 al rinnovo della parte economica per il biennio 2025 e 2026. Per il biennio 2025-2026, si prevede un aumento dei minimi retributivi che, riferito al 5° livello, sarà pari ad € 100,00, comprensivo della rivalutazione Ipcsa, così ripartito: € 27,90: dall'1/06/2025 (già corrisposti); € 22,10: dall'1/09/2025; € 50,00: dall'1/06/2026.

All Confapi

CCNL Assosomm: il [testo definitivo del contratto](#) collettivo somministrazione lavoro, è stato siglato – il 21 luglio 2025 - unitariamente da FeLSA CISL, Nidil CGIL, UILTemp e dalle confederazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL, con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm. In sintesi, le novità introdotte: sul piano dell'occupazione, è stata ottenuta una garanzia di continuità occupazionale, con particolare attenzione riservata a soggetti in condizioni di vulnerabilità, quali le donne in gravidanza e le categorie svantaggiate. E' stato previsto un incremento superiore al 15% delle indennità di disponibilità, riconoscendo il valore della flessibilità richiesta ai lavoratori, in particolare quelli assunti con contratti a termine o in somministrazione. Introdotto anche un indennizzo economico in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, rafforzando le tutele in fase di cessazione del rapporto.

Il rinnovo contrattuale ha inteso rafforzare il sistema di partecipazione, prevedendo strumenti più certi e trasparenti. È stata infatti introdotta la certificazione della rappresentanza di settore, al fine di legittimare le parti negoziali e rendere più trasparente il processo di contrattazione collettiva. Sono state inoltre stabilite regole chiare per l'elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), favorendo la democraticità e l'effettività della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Istituita una nuova Commissione paritetica nazionale su salute e sicurezza, con compiti di monitoraggio, prevenzione e intervento in relazione ai rischi professionali. Questo organismo sarà essenziale per monitorare e intervenire sui rischi, garantendo che la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori sia sempre al primo posto, in ogni azienda utilizzatrice.

Sul fronte del welfare contrattuale e della bilateralità, non solo previsione di benefici accessori, ma garanzia di diritti esigibili e strutturati. È stata prevista l'introduzione di un'assicurazione sanitaria di comparto, a favore di tutti i lavoratori del settore; inoltre, è stato stabilito un incremento del 20% delle prestazioni erogate dalla bilateralità di settore, accompagnato dall'introduzione di nuove forme di tutela e di sostegno concreto alle famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa e personale dei dipendenti.

Infine, formazione e riqualificazione professionale: si è messo in sicurezza del Fondo di solidarietà di settore, istituito presso Forma.Temp. ed è stata creata una Commissione paritetica specifica dedicata alla formazione, con il compito di pianificare percorsi formativi coerenti con

le esigenze del mercato e orientati a migliorare l'occupabilità delle persone, in un contesto produttivo in continua trasformazione.

CCNL Dirigenti Credito - è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13 luglio 2015; le parti sociali hanno firmato il testo il 15 luglio 2025. Il precedente testo era scaduto il 31.12.2018; il testo del rinnovo ha scadenza al 31.12.2028. La voce stipendio viene portata da 65.328 euro a 85mila euro. La prima tranche, pari a circa 15mila euro (su base annua), verrà erogata ad agosto; la seconda, pari a 5mila euro (su base annua), verrà corrisposta a gennaio 2026. Grande attenzione è stata posta sul tema della formazione con la possibilità di beneficiare dei finanziamenti di Fondir, il Fondo paritetico per la formazione dei dirigenti. Inoltre, è stato deciso di allineare il contratto dei dirigenti a quello dei quadri e delle aree professionali ([testo coordinato](#) firmato il 14 luglio 2025), su una serie di materie inerenti alle tutele come il riconoscimento del trattamento economico anche per la gravidanza a rischio e l'aumento del 50% del periodo di comporto in caso di disabilità riconosciuta. Viene elevata a 24 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie oncologiche o di analoga gravità (così [First-Cisl 15 luglio 2025](#)) ([Accordo 15 luglio 2025](#)).

Metalmeccanici Confimi - in data 14 luglio 2025, tra Confimi Industria Meccanica e Fim -Cisl è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica; viene indicato dalla stampa specializzata che Uilm -Uil non avrebbero, al momento, ratificato l'accordo. In base all'accordo le Parti hanno concordato di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità così come di seguito indicato. L'intesa sottoscritta prevede l'applicazione dell'adeguamento a decorrere da giugno 2025: le aziende saranno pertanto tenute a corrispondere le competenze arretrate maturate a partire da tale data (così [Com. Stampa Confimi 15 luglio 2025](#)).

Metalmeccanici – Accordo 12 giugno 2025 sui minimi retributivi – Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, hanno siglato il

verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025 ([All. 1 Comunicato ISTAT indice IPCA 12062025](#); [All. 2 Verbale di incontro 12062025](#); [All. 3 Circolare Federmeccanica 12062025](#)):

Livello	Minimi (€)
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12

Si rimanda ai documenti indicati sopra per gli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari.

Chimici - porta la data dello scorso 15 aprile 2025 la sigla dell'accordo di [rinnovo](#) da parte di Federchimica e Farmaindustria, da una parte, e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, dall'altra- il testo contrattuale ha decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Trattandosi di una Ipotesi di accordo, si e' in attesa di conferma (si terranno prossimamente le votazioni da parte dei lavoratori). Per quanto concerne la parte economica, le Parti hanno stabilito un aumento del TEM (Trattamento Economico Minimo) pari a 257 euro per la categoria D1, utilizzata come parametro di riferimento, e suddiviso in 5 tranche da luglio 2025 a giugno 2028. Inoltre, a decorrere dall'1/07/2027, le Parti hanno previsto la corresponsione dell'Elemento distinto della retribuzione (EDR). Si aggiunge dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a carico azienda al Fondo di previdenza Fonchim è elevata al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Infine, le aziende procedono, sulla retribuzione di luglio 2025 dei lavoratori non iscritti alle OO.SS., ad eseguire una trattenuta di Euro 25 a titolo di contributo per il rinnovo del CCNL. Altri temi toccati hanno riguardato: permessi, malattia e infortunio, aspettativa, formazione,

Edilizia, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro - L'[accordo](#) è stato firmato il 21 febbraio 2025, dall'[Ance](#), dalle Associazioni nazionali delle Cooperative (AGCI Produzione e

Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOOP Produzione e Servizi) e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal) (clicca qui per la [dichiarazione a verbale](#)). Per la parte economica si rimanda all'intesa del 28 gennaio u.s. che ha previsto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e altri 50 dal 1° marzo 2027. L'intesa sulla parte normativa, che scade il prossimo 30 giugno 2028, si annota per quanto previsto in tema di catalogo formativo nazionale (CFN), sorveglianza sanitaria, sistema di premialità, denuncia unica edile (D.U.E.), gestione dell'F24, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapposibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione. Il nuovo contratto dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.

Tessili e affini - Piccola e media industria: porta la data del 18 febbraio 2025 l'ipotesi di accordo siglata da Uniontessile Confapi con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil per il rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. L'accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027. Le OO.SS. comunicheranno lo scioglimento della riserva a Uniontessile entro il 26 marzo 2025. È stato previsto un aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025 che viene corrisposto con la retribuzione di febbraio 2025. In scadenza i prossimi aumenti dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. Nello specifico, l'ipotesi di accordo prevede un aumento sui minimi di 200 euro al 4° livello, distribuito in tre tranche: 100 euro dal 1° gennaio 2025; 60 euro dal 1° gennaio 2026; 40 euro dal 1° gennaio 2027. E sempre dal 1° gennaio 2025 per il I° livello aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9 euro. Una tantum prevista per febbraio 2025 (spetta a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025; si tratta di una somma forfettaria una tantum pari a € 100, non riparametrata e riproporzionata nel part time). Altri aspetti toccati dal rinnovo hanno riguardato il periodo di prova, il lavoro straordinario; le ferie, la maternità e la previdenza integrativa (1° gennaio 2026). Infatti, dal 1° gennaio 2026 il contributo al Fondapi a carico azienda viene elevato al 2% dell'E.r.n. Parte normativa: il CCNL avrà

validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027 ([comunicato stampa 18 febbraio 2025](#)) (v. [Apimpresa](#)) .

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agidae)

– si e' proceduto al rinnovo del CCNL Agidae per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 12 marzo 2025; i punti salienti sono i seguenti: periodo di validità 2023-2025; aumento salariale complessivo pari a € 175,00 per il livello medio C2, suddiviso in due tranches di € 100,00 (febbraio 2025) e € 75,00 (ottobre 2025). Sono previsti incrementi delle seguenti indennità: Lavoro supplementare; Lavoro notturno; Lavoro notturno nei giorni festivi. Il Fondo Previfonder, istituito dal 1° febbraio 2025, viene alimentato da un contributo datoriale obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione con facoltà per i lavoratori di contribuire con una quota a proprio carico e/o destinare il Trattamento di fine rapporto (TFR).

All Agidae già a vostre mani

CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori

- sottoscritto da Confapi e Federmanager, in data 25 marzo 2025, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi scaduto il 31 dicembre 2023. Il C.C.N.L. scade il 31 dicembre 2027 (v. [qui](#) Circolare Esplicativa Confapi e v. [qui](#) il testo del Verbale di rinnovo). In sintesi:

- **MINIMO CONTRATTUALE MENSILE:** Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79).
- Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso di vigenza del CCNL, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75.
- Il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 del CCNL

e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro

- **UNA TANTUM:** a copertura dell'anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua lorda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L'una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025
- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE:** con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell'impresa è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 (centonovantamila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a una contribuzione pari 6.000 euro anno.
- **ALTRE MISURE:** riguardano la trasferta, la tutela della maternità, la definizione di dirigente, il trattamento di malattia, il congedo matrimoniale, il trasferimento del dirigente, l'istituto del preavviso.

Sin qui la parte sui **Dirigenti**. Per quanto concerne i **Quadri Superiori**, con decorrenza dal 1/01/2025, il minimo contrattuale è fissato in € 3.846,15 e dal 1/01/2026 in € 4.000,00. Le Aziende procederanno all'erogazione dei relativi congruagli tra il minimo attualmente riconosciuto e il nuovo minimo decorrente dal 1° gennaio 2025, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Disposizioni specifiche valgono per il minimo contrattuale dei Quadri Superiori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Prevista anche per loro l'erogazione dell'una tantum: l'una tantum è fissata nella misura pari a € 2.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.

Scadenario di ottobre

- Cooperative sociali – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 gennaio 2024
- Grafica editoria Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 19 dicembre 2023
- Cemento – Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 8 maggio 2025
- Istituti socio assistenziali – Agidae – Minimi retributivi - CCNL 12 marzo 2025
- Studi professionali – Confprofessioni – Minimi retributivi - CCNL 16 febbraio 2024

Scadenario di novembre

- Turismo (industria) – una tantum – Accordo di rinnovo 21 dicembre 2024
- Terziario Confesercenti – minimi retributivi – Accordo 28 marzo 2024
- Terziario Confcommercio – minimi retributivi - Accordo 28 marzo 2024



NOVEMBRE 2025



LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
3	4 Ore 18.00 Adeguati Assetti previsti dall'articolo 2086 codice civile	5 Ore 14.00 Aggiornamento addetti antincendio Ore 14.00 Mobilità internazionale	6 Ore 09.00 orso di formazione sulla sicurezza	7
10	11	12	13 Ore 14.00 Il passaggio del lavoratore	14
17 Ore 9.00 La gestione operati- va del DURC e dei debiti INPS/INAIL	18 Ore 18.00 Aspettando il 2027: la previdenza del prossimo futuro	19	20	21
24	25	26	27 Ore 9.00 La gestione del rapporto di lavoro nel settore dell'autotrasporto	28
1	2	3	4	5

DICEMBRE 2025



LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ
1 Ore 14.00 I conguagli di fine anno	2 Ore 18.00 Le STP: costituzione, funzionamento, partecipazione	3	4	5
8	9 Ore 18.00 Tutela e prevenzione nel settore artigiano	10	11	12 Ore 19.00 Conviviale natalizia
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31	1	2